

## **Disabilità e diritto all'istruzione \***

GIUSEPPE ARCONZO\*\*

---

**Sommario:** 1. L'impianto generale del disegno di legge delega in punto di diritto all'istruzione. – 2. L'effettiva realizzazione del diritto allo studio delle persone con disabilità ospedalizzate: un criterio generico e mal declinato. – 3. L'obbligo di predisporre i mezzi per la fruizione del diritto allo studio: alla ricerca di garanzie effettive anche per studenti con d.s.a. e b.e.s.? – 4. Le confuse indicazioni sul diritto allo studio universitario. – 5. La regolamentazione delle figure professionali che garantiscono il diritto allo studio delle persone con disabilità: quali criteri? – 6. Conclusioni.

**Data della pubblicazione sul sito:** 8 marzo 2021

### **Suggerimento di citazione**

G. ARCONZO, *Disabilità e diritto all'istruzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Il presente contributo è stato elaborato nell'ambito di un progetto di ricerca condotto in collaborazione con ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) ed è inserito nella sezione monografica del fascicolo a cura di Elena Vivaldi e Andrea Blasini.

\*\* Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Milano. Indirizzo mail: [giuseppe.arconzo@unimi.it](mailto:giuseppe.arconzo@unimi.it).

## 1. L'impianto generale del disegno di legge delega in punto di diritto all'istruzione

La previsione dedicata al tema dell'istruzione e della formazione degli studenti con disabilità, nell'ampio disegno di delega al Governo predisposto con il d.d.l. in esame, è contenuta nell'art. 1, comma 3, lettera *n*). I decreti legislativi dovrebbero far riferimento a quattro distinti principi e criteri direttivi, che la disposizione citata elenca, tutti volti a perseguire l'obiettivo di garantire la «piena ed effettiva attuazione del diritto all'istruzione e alla formazione».

In via generale, può anticiparsi sin da subito che siamo in presenza di una previsione estremamente generica, in buona parte assimilabile ad una vera e propria delega in bianco, priva di principi in grado di orientare il legislatore delegato.

Va poi segnalato che negli anni più recenti il tema del diritto allo studio delle persone con disabilità è stato oggetto di diversi interventi legislativi, che hanno apportato numerose modifiche al quadro originariamente tratteggiato dalla legge n. 118 del 1971 e, soprattutto, dalla legge n. 104 del 1992.

In particolare, le novità più significative sono state apportate dai tre decreti legislativi adottati – con l'obiettivo della «promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità» – a seguito della delega contenuta nella cosiddetta legge sulla «buona scuola»<sup>1</sup>: il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 («Riordino, adeguamento esemplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»); il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, («Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato») e, soprattutto, il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 («Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità»).

Il quadro normativo così delineato<sup>2</sup> – che in alcune importanti parti doveva entrare a regime a far data dal 1° gennaio 2019 – è stato in seguito successivamente oggetto, in una prima occasione, di una previsione che ne ha disposto, almeno per

---

<sup>1</sup> Cfr. l'art. 181, comma 1, lettera *c*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».

<sup>2</sup> In dottrina, cfr. a commento G. MATUCCI, «Buona Scuola»: l'inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2017; F. MASCI, L'inclusione scolastica dei disabili, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2017, specialmente pp. 156 ss.; M. BRUSCHI, S. MILAZZO, L'inclusività parcellizzata nella scuola italiana tra paradigma inclusivo e scelte normative, in *Federalismi.it*, n. 2/2018.

alcune parti, il differimento dell'entrata in vigore<sup>3</sup>. Tale quadro, in seconda battuta, è stato poi sottoposto ad alcune importanti modifiche<sup>4</sup>.

La normativa in materia di diritto allo studio per le persone con disabilità ha dunque di recente subito numerose innovazioni, alcune delle quali modificate ancora prima di entrare in vigore, che hanno creato e tuttora creano inevitabili problematiche agli operatori del settore, oltre che agli alunni con disabilità e alle loro famiglie.

Di tutto ciò occorre evidentemente tener conto in un contesto che voglia procedere non solo ad «armonizzare, riordinare e semplificare [...] le disposizioni vigenti in materia di disabilità», ma anche ad innovarle (cfr. quanto dispone l'art. 1, comma 1 del d.d.l in esame): l'eventuale introduzione di nuove ed ulteriori modifiche all'assetto attualmente vigente dovrebbe essere vagliata con molta cautela, per non cambiare nuovamente un apparato normativo già sottoposto, nel recentissimo passato, a troppe innovazioni.

## **2. L'effettiva realizzazione del diritto allo studio delle persone con disabilità ospedalizzate: un criterio generico e mal declinato**

Il primo principio contenuto nell'art. 1, comma 3, lett. *n*), del disegno di legge delega è estremamente generico: esso richiede che sia assicurata alle persone con disabilità «l'effettiva realizzazione del diritto allo studio». Si tratta di un obiettivo che, come noto per chi si occupa della materia, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato con vigore oltre trent'anni fa. Già nella sentenza n. 215 del 1987, si leggeva infatti che «l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale [per il] pieno sviluppo della persona umana» sancito dall'art. 3, comma 2 della Costituzione.

La previsione del disegno di legge si concentra poi sulle «persone con disabilità ospedalizzate, in particolare se di minore età», per le quali si dispone l'adozione di misure «adeguate e proporzionate», che garantiscano «l'accesso alla formazione scolastica e alla cultura».

<sup>3</sup> Cfr. l'art. 1, comma 1138, lett. b), n. 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

<sup>4</sup> Si veda il d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». Per la descrizione del quadro aggiornato, almeno sugli aspetti più significativi, sia consentito rinviare a G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 200 ss. Per una analitica ricostruzione relativa alla situazione precedente l'entrata in vigore dei decreti legislativi sulla buona scuola, cfr. almeno S. TROILO, *Tutti per uno o uno contro tutti? Il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dei disabili nella crisi dello stato sociale*, Giuffrè, Milano, 2012.

Si tratta, come si evince da quanto appena riportato, di una previsione massimamente indefinita e dalla quale non si può dedurre alcun criterio direttivo per il legislatore delegato.

A ciò si aggiunga, in senso fortemente critico, che appare del tutto inopportuno inquadrare, anche simbolicamente, il tema del diritto allo studio delle persone con disabilità facendo riferimento – oltretutto nella prima previsione a ciò dedicata – alle persone ospedalizzate, come se la condizione di disabilità fosse massimamente, se non addirittura necessariamente, caratterizzata dal bisogno di cure, tra l'altro ospedaliere.

La permanenza in ospedale non è certo dovuta alla condizione di disabilità, ma ad una malattia che richiede cure ospedaliere, generalmente temporanee. Disabilità e ospedalizzazione non sono dunque condizioni coincidenti. Pertanto, il problema delle scuole in ospedale è un tema di portata più ampia e generale, e non deve essere analizzato quale elemento caratterizzante il tema della disabilità. Non è un caso che le norme attualmente in vigore tengano ben distinte, ad esempio, la valutazione degli studenti con disabilità da quella degli studenti in ospedale (cfr. per i primi, gli artt. 11 e 20 del d.lgs. n. 62 del 2017; per i secondi l'art. 22 della medesima legge).

Ciò premesso, va segnalato che il tema del “diritto alla scuola in ospedale” per gli alunni con disabilità è oggi disciplinato dall'art. 12, commi 9 e 10, della legge n. 104 del 1992, che prevede che a quanti sono soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

È il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, a istituire, per i minori ricoverati, classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale, alle quali possono essere ammessi anche altri minori ricoverati nei centri di degenza, che non siano in condizioni di disabilità e per i quali sia comunque accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.

La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Si prevede inoltre che negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche possa essere impiegato personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

A tali previsioni viene data ordinaria attuazione dagli uffici scolastici regionali, sulla base di linee guida nazionali<sup>5</sup>: a quanto consta, non sono pubblicamente noti particolari aspetti critici e dunque non è chiaro, a maggior ragione in assenza di previsioni di indirizzo del delegante, su quali ambiti il legislatore delegato dovrebbe intervenire.

### **3. L'obbligo di predisporre i mezzi per la fruizione del diritto allo studio: alla ricerca di garanzie effettive anche per studenti con d.s.a. e b.e.s.?**

La seconda previsione contenuta nella lettera *n*) in esame chiama il Governo a «predisporre i mezzi necessari per garantire alla persona con disabilità e a coloro che manifestano difficoltà nell'apprendimento continuità ed effettività nella fruizione dei servizi di partecipazione all'attività scolastica, anche implementando le misure di sostegno previste a favore degli studenti con disturbi dell'apprendimento».

In questa prospettiva, va ricordata la ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 80 del 2010, n. 275 del 2016, n. 83 del 2019), secondo cui vanno sempre garantiti e assicurati i finanziamenti per l'effettiva erogazione di quei "servizi" (insegnanti di sostegno, trasporto da e verso la scuola, assistenza personale) che attengono al nucleo essenziale dei diritti delle persone con disabilità, tra cui rientra il diritto allo studio<sup>6</sup>. Da questo punto di vista, va dunque osservato che anche la seconda disposizione del disegno di legge delega – nell'affermare l'obbligo di predisporre mezzi che garantiscano la continua ed effettiva fruizione di quei servizi che assicurino la partecipazione all'attività scolastica – oltre a caratterizzarsi per una eccessiva genericità, si limita sostanzialmente a ribadire un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Va però al contempo segnalato come questa previsione potrebbe dar luogo ad una significativa novità dal punto di vista soggettivo: i destinatari dei servizi connessi al diritto allo studio non sono individuati soltanto negli studenti con disabilità, ma anche in «coloro che manifestano difficoltà nell'apprendimento», per i quali devono essere implementate le misure di sostegno previste per gli studenti con «disturbi dell'apprendimento».

Va ricordato che la legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) non assimila il disturbo

---

<sup>5</sup> Cfr., per indicazioni più specifiche, le *Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*, contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione del 6 giugno 2019, n. 461.

<sup>6</sup> Con sentenza del 10 settembre 2020 (*G.L. contro Italia*), anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto come discriminatoria la mancata predisposizione dell'assistenza scolastica a minori con disabilità.

specifico dell'apprendimento (di seguito d.s.a) all'handicap: le modalità di accertamento diagnostico dei d.s.a sono differenti da quelle che devono essere seguite per l'accertamento della condizione di handicap. Anche gli strumenti e le misure a favore degli studenti con d.s.a., pur tendenzialmente sovrapponibili, sono soltanto parzialmente assimilabili a quelli che la legge n. 104 del 1992 prevede per gli studenti con disabilità.

Come si è già messo in evidenza in altre sedi<sup>7</sup>, questa distinzione – quanto meno rispetto alle ripercussioni che un d.s.a. può determinare su un giovane studente – non pare esente da critiche: in entrambi i casi la condizione biologica (d.s.a. o minorazione) può essere causa «di difficoltà di apprendimento [...] tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» (così l'art. 3 della legge n. 104 del 1992, nella previsione che identifica la persona con handicap).

La mancata e completa sovrapposizione delle due fattispecie può pertanto determinare conseguenze fortemente negative, soprattutto con riferimento agli studenti in possesso di una certificazione che attesti la presenza di un d.s.a. particolarmente grave: come si è detto, per costoro, come per tutti gli studenti che abbiano tali disturbi, è infatti preclusa la fruizione delle misure che non sono previste dalla legge n. 170 del 2010. Ne consegue, ad esempio, che per essi non sia mai previsto il diritto all'insegnante di sostegno, che invece è misura riservata agli studenti con handicap.

Ora, la previsione in esame sembra sul punto potersi aprire a diverse interpretazioni: tra queste sembra meritevole di attenzione quella che potrebbe vedere il legislatore delegato equiparare – almeno dal punto di vista della fruizione dei benefici – la posizione delle persone con d.s.a alle persone con handicap.

Non solo: come già si è detto, la lettera della disposizione individua tra i destinatari dei mezzi necessari a garantire la continuità e l'effettività dei servizi necessari alla fruizione del diritto allo studio, oltre agli studenti con disabilità, anche «coloro che manifestano difficoltà nell'apprendimento». Una simile formulazione – ragionando non di disturbi, ma, più genericamente di difficoltà – potrebbe intendersi come rivolta non soltanto a quanti abbiano per l'appunto un d.s.a., ma anche a quella eterogenea categoria ricompresa sotto l'acronimo di studenti con B.E.S. (bisogni educativi speciali). Categoria che include «vaste gamme di fragilità presenti all'interno della società attuale<sup>8</sup>», tra cui – per quanto

---

<sup>7</sup> Da ultimo, cfr., volendo, G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., 213 ss.

<sup>8</sup> Così G. MATUCCI, "Buona Scuola": *l'inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2017, p. 19. Per approfondimenti sugli studenti con bisogni educativi speciali, cfr. i lavori della stessa G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, CEDAM, Padova, 2015, pp. 89 ss., e EAD., *Il diritto a una didattica individualizzata*

qui interessa, vanno in particolare considerati gli studenti con quei “disturbi evolutivi specifici” quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria o quelli dell’attenzione e dell’iperattività.

Come evidenzia la Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica<sup>9</sup>), «queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno».

Ecco allora che la previsione in esame sembra potersi interpretare come volta a garantire più efficaci strumenti proprio a favore di quegli studenti con B.E.S. che, pur incontrando difficoltà di apprendimento dovute a condizioni neurobiologiche, non possono essere certificati come studenti con handicap o studenti con d.s.a. In questa prospettiva, l’assunzione a livello di fonte normativa di quanto già la direttiva del dicembre 2012 si proponeva<sup>10</sup>, potrebbe essere foriera di sviluppi positivi.

#### 4. Le confuse indicazioni sul diritto allo studio universitario

Il terzo criterio direttivo previsto dall’art. 1, comma 3, lettera *n*), del disegno di legge in esame riguarda invece la formazione universitaria, in merito alla quale il legislatore delegato dovrà farsi carico di adottare «interventi volti a semplificare i procedimenti finalizzati al contrasto dell’esclusione dello studente con disabilità, individuando anche strumenti di coordinamento tra le amministrazioni competenti e tra queste e gli enti operanti nel terzo settore».

Tale previsione appare invero poco comprensibile. In particolare non è chiaro cosa possa significare la formula «esclusione dello studente con disabilità». Si fa riferimento al tema dell’abbandono degli studi universitari? Oppure a non meglio precisate forme di discriminazione nei confronti degli studenti universitari con disabilità che sarebbero esclusi dallo svolgimento di determinate attività?

La differenza non è, all’evidenza, di poco conto, riverberandosi sugli ipotizzati interventi di semplificazione dei procedimenti finalizzati proprio allo scopo citato.

---

*e personalizzata*, in G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 298 ss.

<sup>9</sup> Consultabile all’indirizzo

[www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837](http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+27+Dicembre+2012.pdf/e1ee3673-cf97-441c-b14d-7ae5f386c78c?version=1.1&t=1496144766837).

<sup>10</sup> Già la citata direttiva afferma che «[v]i è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento».

Anche sulla natura e sul contenuto di tali interventi, d'altra parte, il disegno di legge delega non contiene alcuna indicazione o specificazione.

Anche in questo caso, la parte più significativa della previsione appare quella concernente i soggetti coinvolti dalla disposizione in esame: si fa infatti riferimento all'individuazione di strumenti di coordinamento tra «le amministrazioni competenti e tra queste e gli enti operanti nel terzo settore».

Da una parte, le amministrazioni competenti evocate dalla disposizione sembrano potersi individuare, oltre che nelle singole università e nel Ministero dell'Università e della Ricerca, anche nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cosiddette Istituzioni AFAM). Ancora, può immaginarsi che il coordinamento in questione possa richiedere l'avvio di un dialogo proficuo tra le istituzioni scolastiche e quelle universitarie. Non è chiaro quali altre possano essere le amministrazioni chiamate in causa dalla norma in esame.

Dall'altra parte, è ragionevole ipotizzare che gli «enti operanti nel terzo settore» di cui ragiona la norma siano le associazioni attive nel campo della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Pur considerando quanto evidenziato con riferimento alla disposizione precedentemente analizzata, non sembra che la norma – che cita in questo caso espressamente solo la disabilità – possa invece riferirsi anche alle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento.

Quanto all'aspetto sostanziale, e all'ipotesi di introdurre strumenti di coordinamento tra tali amministrazioni e gli enti del terzo settore, va – ancora una volta – innanzitutto messa in evidenza l'assoluta genericità del disposto normativo: questi non meglio definiti strumenti di coordinamento dovrebbero servire a semplificare i procedimenti finalizzati al contrasto della non meglio chiarita «esclusione dello studente con disabilità».

Si può forse ipotizzare – ma, appunto, si tratta soltanto di una ipotesi – che il legislatore delegante si voglia qui riferire alle attività di orientamento all'ingresso del mondo universitario. Ma non si può escludere che l'intenzione del legislatore sia quella di introdurre «strumenti di coordinamento» relativi alle attività di insegnamento, di tutoraggio, o di svolgimento degli esami e accertamento delle conoscenze.

Se così fosse, saremmo in presenza di una novità – in qualche modo dirompente – rispetto all'ordinario assetto relativo alla formazione universitaria.

Così interpretata, saremmo di fronte ad una previsione che solleva molti dubbi, soprattutto pensando agli specifici ambiti di autonomia garantiti dall'art. 33, ultimo comma, Cost., agli Atenei: vero che, secondo la stessa previsione costituzionale citata, il legislatore può dettare limiti a tale autonomia. Ma, nel prevedere tali limiti, può spingersi sino a prevedere l'obbligo di introdurre «strumenti di coordinamento» tra Atenei ed enti operanti nel terzo settore?

La risposta appare invero negativa: soprattutto se, considerando l'assoluta mancanza di criteri e principi direttivi, gli strumenti di coordinamento di cui ragiona la previsione in esame potrebbero in realtà finire per tramutarsi in strumenti in grado di incidere sulla libertà dell'insegnamento universitario, che – come noto – costituisce la cifra maggiormente caratterizzante dell'autonomia universitaria<sup>11</sup>.

Anche di recente, la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire che il principio della libertà dell'insegnamento, caratteristico dell'ordinamento universitario, «non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell'insegnamento» (sentenza n. 241 del 2019). Le Università hanno infatti diritto a vedere la realizzazione di «quell'ordinata autonomia» sancita dall'art. 33, ultimo comma della Costituzione» (sentenza n. 143 del 1972).

Dunque, fermo restando che anche in questo caso la delega non pone alcun criterio rispetto all'identificazione di tali enti, non indicando neppure i criteri in base ai quali effettuare la scelta degli stessi, né indica i requisiti che essi dovrebbero possedere, l'introduzione di una previsione di questo genere desta qualche perplessità.

In ogni caso, essa non dovrebbe comunque consentire che gli strumenti di coordinamento in essa indicati finiscano per invadere scelte tipicamente riconducibili all'autonomia dell'insegnamento, che – per disposto costituzionale – deve considerarsi assolutamente intangibile.

Inoltre, va fermamente evitato il rischio che l'eventuale presenza di enti e associazioni all'interno delle università finisca per ostacolare non soltanto la libertà di insegnamento sancita dall'art. 33 Cost., ma che diventi, paradossalmente, anche un freno all'autonomia degli stessi studenti con disabilità. Per dirla con chiarezza, pare sia opportuno evitare che l'ingresso di enti ed associazioni negli Atenei si traduca nello svolgimento di attività di *advocacy* e rappresentanza delle esigenze e degli interessi degli studenti con disabilità – attività cui possono utilmente essere preposte figure istituzionali ormai presenti nella gran parte degli Atenei (si pensi in particolare alla figura del Garante degli studenti) – o di monitoraggio delle attività relative in generale alle politiche sulla disabilità, con riferimento alle quali l'ordinamento ha già da tempo (legge n. 17 del 1999) istituito la figura del Delegato

---

<sup>11</sup> Cfr., per tutti, F. MODUGNO, *Riserva di legge e autonomia universitaria*, in *Diritto e società*, 1978, p. 757. Va qui ricordato come l'autonomia di insegnamento universitaria sia a sua volta strettamente collegata all'attività di ricerca scientifica: G. SILVESTRI, *L'autonomia universitaria tra vecchi e nuovi centralismi*, in *Quaderni Costituzionali*, 2, 2002, pp. 335 ss. che ricorda la necessità di considerare l'autonomia degli atenei «in modo estensivo, secondo il principio di massima espansione dei diritti e delle libertà fondamentali».

del Rettore, titolare di compiti di monitoraggio, coordinamento e supporto delle iniziative volte a tutelare l'integrazione degli studenti con disabilità<sup>12</sup>.

### **5. La regolamentazione delle figure professionali che garantiscono il diritto allo studio delle persone con disabilità: quali criteri?**

Da ultimo, il disegno di legge delega dispone che il Governo riconosca e disciplini le «figure professionali che, a vario titolo, intervengono e concorrono nei percorsi di abilitazione e riabilitazione finalizzati all'inclusione scolastica e universitaria, nonché alla partecipazione alla vita collettiva della persona con disabilità».

Tra le figure professionali indicate dalla previsione in questione potrebbe includersi una serie molto ampia di professionisti: l'insegnante specializzato, l'assistente per l'autonomia, l'interprete della lingua dei segni, l'assistente per la comunicazione, l'operatore socio-educativo, l'operatore socio-assistenziale, l'educatore professionale, l'autista dei mezzi che garantiscono il trasporto degli alunni con disabilità, il responsabile degli uffici che negli atenei garantiscono il diritto allo studio universitario, i funzionari e gli operatori che in tali uffici prestano servizio, il tutor universitario, ecc.

In presenza di una pluralità di tali figure, alcune delle quali già oggetto di specifico riconoscimento e disciplina, diventa estremamente complicato comprendere con precisione rispetto a quali figure professionali il legislatore delegante ritenga necessario una nuova regolamentazione.

Anche in questo caso, non può dunque non rilevarsi l'assoluta genericità della previsione in esame.

### **6. Conclusioni**

Alla luce di quanto esposto, può dunque concludersi che siamo di fronte ad un testo alquanto generico, se non approssimativo, dal quale appare impossibile desumere una strategia complessiva e univoca.

Non è dato rinvenire, nei quattro punti esaminati, alcuna concreta modalità con cui il legislatore delegato dovrebbe dar seguito alle esigenze di semplificazione e codificazione evocate dal titolo del disegno di legge. Considerando quanto detto nel paragrafo iniziale del presente commento, ciò potrebbe anche significare che non è intenzione del legislatore delegante mutare il quadro normativo di cui si è detto nel primo paragrafo che già di recente è stato sottoposto a numerose modifiche. Il che, paradossalmente, potrebbe non essere affatto un male.

D'altra parte, l'attenzione del disegno di legge delega sembra paradossalmente rivolta non tanto ai diritti degli studenti con disabilità, quanto a quelli di altri

---

<sup>12</sup> Sul punto va segnalata anche l'attività svolta dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per le Disabilità (CNUDD): cfr. sul sito [www.cruui.it/cnudd.html](http://www.cruui.it/cnudd.html).

soggetti: gli alunni bisognosi di cure ospedaliere, gli studenti con difficoltà nell'apprendimento, gli enti operanti nel terzo settore, le figure professionali che contribuiscono al procedimento di inclusione scolastica e universitaria.

In definitiva, dunque, il giudizio sulle previsioni appena descritte – se si eccettua la giusta attenzione che sembra desumersi rispetto a quelle peculiari situazioni *border line* descritte nel paragrafo 3 – non può essere per nulla positivo.